

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER
DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva

1. **Numero del procedimento**

A396 – Gargano Corse/ACI (di seguito, il “**Procedimento**”), avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, la “**Autorità**”) con Provvedimento n. 17611 del 22 novembre 2007, notificato in data 5 dicembre 2007 e pubblicato in Boll. n. 44/2007 (di seguito, il “**Provvedimento**”).

2. **Parte del Procedimento**

ACI – Automobile Club d’Italia (di seguito, “**ACI**”).

3. **Fattispecie contestata**

Le contestazioni mosse ad ACI nel Provvedimento (Cfr. par. IVb) riguardano presunte violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato CE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: (i) previsioni statutarie e regolamentari riguardanti la partecipazione agli organismi direttivi della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (“**CSAI**”), organo di ACI; (ii) previsioni regolamentari di carattere tecnico sportivo; (iii) riserva ad ACI della competenza su tutto lo sport automobilistico e (iv) riserva di attività economiche in favore di ACI.

4. **Mercati interessati**

In base al par. III del Provvedimento, il settore interessato è quello dell’automobilismo sportivo, in cui vengono individuati i seguenti distinti mercati:

- (i) organizzazione delle gare;
- (ii) promozione delle gare; e
- (iii) gestione e noleggio degli autodromi.

La dimensione geografica di tali mercati è ritenuta nazionale.

5. **Descrizione degli impegni proposti**

In via preliminare, ACI ritiene di non aver posto in essere condotte contrarie alla disciplina *antitrust*. Ciononostante, premesso che, conformemente a quanto disposto dall’art. 14 *ter*, comma 1, della Legge n. 287/90, la presentazione di impegni non implica alcuna ammissione di responsabilità, ACI intende proporre gli impegni di seguito descritti, al fine di fugare ogni possibile preoccupazione di natura concorrenziale da parte dell’Autorità.

Si precisa, inoltre, che gli impegni che implicano modifiche del Regolamento CSAI e di ogni altro atto emanato da tale organo, nei termini ed alle condizioni di seguito specificati, saranno realizzati direttamente dalla stessa CSAI. Va da sé che l’implementazione di tali impegni, laddove comporti modifiche e/o integrazioni di norme e disposizioni dell’ordinamento di CSAI, è espressamente subordinata all’approvazione dei competenti organi della medesima, sulle cui deliberazioni ACI non è in grado di esercitare alcuna influenza.

5.1 Impegni relativi alla composizione degli organismi direttivi di CSAI

L'impegno in esame è volto ad attribuire maggiore autonomia a CSAI nella gestione del potere sportivo, riservando la partecipazione agli organismi direttivi di CSAI ai soli operatori sportivi.

Ai sensi del Regolamento CSAI, gli organi direttivi sono il Consiglio Nazionale Sportivo ed il Comitato Esecutivo; in ciascuno di tali organi, in base alla normativa vigente, una quota di minoranza è riservata ai Presidenti di Automobile Club Provinciali ("ACP"). Non tutti gli ACP sono attivi nel mondo delle attività sportive, ma solo quelli dotati di una licenza di organizzatore di gare.

Pur ritenendo che l'attuale assetto regolamentare sia di per sé idoneo a garantire una gestione indipendente ed autonoma dello sport automobilistico da parte di CSAI, al solo fine di confermare l'intento collaborativo manifestato nel corso del Procedimento, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi il proprio regolamento in modo da consentire la partecipazione ai propri organi direttivi dei soli ACP titolari di licenza di organizzatore di gare.

5.2 Impegni relativi all'effettiva attribuzione a CSAI dell'esercizio e della gestione potere sportivo

Gli impegni in questione sono volti a chiarire ulteriormente l'effettività dell'attribuzione dell'esercizio e della gestione del potere sportivo a CSAI, mediante l'eliminazione di qualsiasi forma di controllo o ratifica di ACI sull'esercizio e la gestione del potere sportivo da parte di CSAI.

Pur ritenendo che il sistema vigente garantisca l'effettività dell'attribuzione dell'esercizio e della gestione del potere sportivo a CSAI, ACI intende proporre gli impegni di seguito enunciati al fine di superare qualsiasi possibile fraintendimento sul punto. In particolare, ACI si impegna a:

- modificare l'art. 17 del proprio Statuto, eliminando il riferimento all'approvazione del Regolamento CSAI da parte di ACI; tale articolo sarà pertanto modificato nei seguenti termini:

"Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare il Consiglio Generale:

a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;

c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 63;

d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;

e) propone, per gravi motivi, al Ministero vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;

f) *delibera sulle domande di ammissione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3;*

g) *ratifica la composizione delle Commissioni di cui al successivo art. 23;*

h) *predispone il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;*

i) *procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 26. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente ed è di diritto Segretario del Consiglio Generale;*

l) *definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;*

m) *adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze."*

- *modificare l'art. 25 del proprio Statuto, indicando espressamente che a CSAI, oltre all'esercizio, è attribuita in via permanente anche la gestione del potere sportivo, nei termini in appresso indicati:*

"L'esercizio e la gestione del potere sportivo di cui all'art. 4 lett. e) del presente Statuto sono attribuiti in via permanente ed esclusiva ad un organo dell'Ente denominato Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), al quale è garantita piena autonomia normativa e finanziaria.

Essa agisce nel rispetto del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo la disciplina prevista dai d.lgs. n. 242/99, n. 15/04 e successive modificazioni.

Negli organismi direttivi nazionali della CSAI deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi organismi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali.

Il Presidente della CSAI deve essere eletto tra candidati in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dello sport automobilistico e dell'automobilismo in generale e in grado di rappresentare al meglio gli interessi dello sport automobilistico italiano, in tutte le sue componenti; non deve avere in essere – anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie e società – controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, la CSAI e il CONI. Viene eletto dal Consiglio Sportivo Nazionale con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti; dopo 3 votazioni sarà sufficiente la maggioranza dei presenti. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano."

Tutte le entrate ed i proventi derivanti dall'attività sportiva governata dalla CSAI confluiscono nel budget di gestione della CSAI."

- assicurare che la società ACI Sport S.p.A. ("ACI Sport"), controllata da ACI, non svolga funzioni proprie della federazione sportiva;
- fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi:
 - l'art. 10.4 del Regolamento CSAI, di modo che la competenza di verificare ed approvare i regolamenti particolari di gara, attualmente in capo ad un Dirigente ACI, sia rimessa esclusivamente al Segretario di CSAI; tale articolo sarà modificato, pertanto, come segue:

"Il Presidente della CSAI può affidare con apposito provvedimento ai Vice Presidenti o ad altri componenti del Comitato Esecutivo le funzioni e attribuzioni di cui alle precedenti lettere f), g), h), i) e j), nonché il coordinamento delle Sottocommissioni e dei Gruppi di Lavoro e di Studio.

Limitatamente ai regolamenti particolari di gara, il Presidente può affidare al Segretario della CSAI la funzione della verifica della conformità dei regolamenti particolari di gara alle normative vigenti e della conseguente loro approvazione."

- l'art. 18.4 del Regolamento CSAI, eliminando il riferimento agli "indirizzi definiti dall'Automobile Club"; tale articolo sarà modificato come segue:

"Il Delegato Provinciale o locale svolge le proprie funzioni d'intesa con l'Automobile Club presso il quale è stato eletto. In particolare, spetta al Delegato Provinciale o locale:

a) curare la promozione dell'attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e programmi indicati dal Comitato Esecutivo della CSAI;

b) vigilare sulle manifestazioni sportive automobilistiche che si svolgono nel territorio di competenza, riferendone direttamente all'Automobile Club e, per il tramite del competente Delegato Regionale, alla CSAI;

c) curare, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con gli Organismi territoriali competenti in materia sportiva, riferendo all'Automobile Club sull'attività svolta. La cura dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche è di competenza degli Automobile Club;

d) collaborare con le Delegazioni Regionali della CSAI;

e) rappresentare la CSAI nel territorio di competenza."

- l'art. 31.1 del Regolamento CSAI, eliminando la menzione dei "rapporti di massima collaborazione" tra Delegati CSAI e ACP; tale articolo sarà modificato come segue:

"I Delegati Provinciali e locali e i Delegati Regionali della CSAI:

- devono svolgere, con tempestività, correttezza e professionalità, i compiti e le funzioni loro affidati;

- devono favorire l'applicazione dello Statuto dell'ACI, del Regolamento della CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo e suoi allegati;

- non devono mai interferire con i compiti svolti dai Commissari Sportivi e dagli Ufficiali di Gara, durante le manifestazioni sportive;

- devono segnalare all'Automobile Club di competenza e alla CSAI tutte le anomalie che dovessero riscontrare nello svolgimento dell'attività sportiva in generale."

5.3 Impegni relativi a norme di carattere tecnico-sportivo

L'impegno in esame è volto ad uniformare i requisiti necessari per ottenere la licenza di organizzatore di gare, indipendentemente dalla natura del soggetto richiedente, salvaguardando, allo stesso tempo, le esigenze di sicurezza e buona organizzazione delle gare sportive.

ACI ritiene che tale obiettivo possa essere realizzato mediante l'estensione del requisito dell'affiancamento – allo stato prescritto per i soli organizzatori privati – a qualsiasi soggetto che richieda per la prima volta il rilascio della licenza di organizzatore di gare, ivi compresi gli ACP.

A tal fine, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI modifichi l'art. 3.8 della Norma Supplementare n. 3 ("*Licenze sportive ed assicurazioni*") nei termini che seguono:

"La licenza è rilasciata agli Automobile Club, agli enti, alle società e alle associazioni sportive già titolari di licenza di organizzatore o a quelli che non ne sono ancora titolari, ma hanno affiancato in gara un organizzatore già licenziato".

5.4 Impegni relativi alla riserva di competenza di CSAI

In via preliminare, si rammenta che ACI/CSAI non svolge l'attività di organizzazione di gare ed eventi sportivi.

Ciò posto, i presenti impegni sono volti a chiarire che, ferma restando la competenza esclusiva di ACI/CSAI nella disciplina delle attività sportive agonistiche, così come definite nel vigente ordinamento nazionale e sportivo, nonché nei regolamenti federali, la federazione non ha competenza esclusiva nella disciplina delle attività sportive non agonistiche, nei termini di seguito delineati.

A tali fine, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI:

- modifichi l'art. 22 del Regolamento CSAI per sancire espressamente che:
 - (i) la competenza della Federazione a disciplinare le attività di natura ludica non è esclusiva;
 - (ii) la tessera sportiva ACI/CSAI è richiesta solo per lo svolgimento di attività agonistiche.

La disposizione in esame sarà, pertanto, modificata come segue:

"chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività agonistica nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI/CSAI. La

tesserata sportiva ACI/CSAI non è necessaria per lo svolgimento di attività di natura ludica";

- modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme attuative CSAI affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nello svolgimento di eventi sportivi automobilistici di natura ludica; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari;
- modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme attuative CSAI affinché tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente partecipare agli eventi sportivi di natura ludica organizzati da qualunque Ente e/o associazione; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari;
- modifichi il Regolamento CSAI e le altre norme attuative CSAI affinché venga chiarito che gli eventi sportivi di natura ludica, organizzati da enti e/o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli; saranno, pertanto, modificati i relativi articoli regolamentari.

ACI si impegna, infine, a consentire a tutte le associazioni affiliate, inclusi gli ACP, di stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti e delle proprie strutture per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica. La possibilità per le associazioni affiliate a CSAI di concludere accordi con Enti e/o associazioni non affiliati sarà disciplinata da una convenzione quadro tra CSAI e tali enti e/o associazioni che garantisca il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza.

5.5 Impegni concernenti la disciplina delle attività economiche connesse allo sport automobilistico

Gli impegni in esame sono volti a fornire alcune precisazioni in merito alla disciplina delle attività economiche connesse allo sport automobilistico, tali da escludere che in capo ad ACI possa sussistere una riserva in materia.

(A) Promozione degli eventi sportivi

ACI si impegna affinché sia eliminato dall'oggetto sociale di ACI Sport qualsiasi riferimento all'organizzazione di gare, di modo che l'attività di tale società sia limitata, anche formalmente, alla sola promozione degli eventi sportivi.

(B) Disciplina dei diritti di immagine

Con riferimento ai diritti di immagine delle gare inserite nel calendario sportivo e titolate CSAI, ACI si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché CSAI, a partire dalla stagione 2010:

- modifichi gli artt. 3 e 4 della Norma Supplementare n. 1 e di ogni altra disposizione che possa essere interpretata nel senso di imporre all'organizzatore una cessione automatica dei suoi diritti ovvero subordini il rilascio di autorizzazioni da parte della federazione – in materia di gare titolate – alla cessione di tali diritti; gli articoli saranno, pertanto modificati come segue:

"ART. 3. La CSAI, in qualità di gestore del potere sportivo in capo all'ACI, è titolare esclusiva dei Titoli Nazionali (Campionati, Trofei, Coppe, Challenge) messi in palio, ivi compreso il diritto al Titolo ed il copyright sulle norme e regolamenti che sovrintendono allo svolgimento ed all'organizzazione delle prove.

Gli organizzatori di manifestazioni valide per i Titoli CSAI possono cedere in esclusiva a quest'ultima i diritti di riproduzione dell'immagine statica o animata (ivi compresi, senza limitazione, i diritti relativi a film, video e/o televisione) e/o i diritti di emissione delle stazioni commerciali radio (per tali intendendosi le stazioni radio che offrono pubblicità) e/o alla diffusione di immagini attraverso siti web, relativamente alle manifestazioni titolate, nonché ad ogni altra manifestazione motoristica organizzata in occasione delle stesse e durante le medesime, ovvero immediatamente prima o dopo.

I termini e le condizioni della cessione dei menzionati diritti sono disciplinati da una convenzione quadro, il cui testo è reso pubblico a cura di CSAI.

Gli organizzatori di manifestazioni valide per i Titoli CSAI, che non intendano cedere a quest'ultima i diritti di cui sopra, sono in ogni caso obbligati a garantire una copertura mediatica dell'evento imparziale e adeguata alla rilevanza del Titolo CSAI per cui la singola manifestazione è valida."

"ART. 4. La CSAI può stipulare contratti di sponsorizzazione per i propri Campionati Italiani, Trofei Nazionali e Coppe CSAI: in tal caso, il loro rispetto deve essere assicurato da parte degli organizzatori.

I regolamenti dei singoli Campionati, Trofei e Coppe possono disciplinare più analiticamente la materia."

- predisponga un contratto quadro tra gli organizzatori di gare titolate e la federazione per la cessione a quest'ultima dei diritti di immagine, salva ovviamente la possibilità per i soggetti che non intendano sottoscrivere il contratto quadro di provvedere autonomamente alla gestione di tali diritti, prevedendo in tal caso l'obbligo per l'organizzatore di garantire una copertura mediatica adeguata e imparziale della gara. Il contenuto dell'accordo quadro, espressamente improntato alla realizzazione di un sistema di gestione accentrata nel perseguimento di fini mutualistici, sarà preventivamente sottoposto all'Autorità.

6. Eventuale periodo di validità

ACI, per quanto di propria competenza ed entro i limiti indicati ai paragrafi che precedono, si impegna ad approvare le modifiche regolamentari proposte in precedenza e a porre in essere tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda analogamente, sottoponendo le stesse al voto dei relativi organi competenti nella prima convocazione utile, successiva all'approvazione degli impegni da parte dell'Autorità.

ACI, inoltre, si impegna a comunicare immediatamente l'applicazione delle future modifiche a tutti gli organi centrali e periferici ed al CONI, nonché a darne adeguata pubblicità sul proprio sito web e sulle riviste di settore, facendo tutto quanto in proprio potere affinché CSAI provveda analogamente.

Gli impegni proposti in precedenza hanno durata indeterminata; per quanto riguarda le misure concernenti lo sfruttamento dei diritti di immagine relativi alle gare, di cui al precedente paragrafo 5.5, si sottolinea che gli stessi avranno efficacia a partire dalla stagione sportiva 2010.

7. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

ACI ritiene che gli impegni proposti, con i contenuti dinanzi enunciati, siano idonei ad eliminare i profili oggetto dell'istruttoria ritenuti potenzialmente restrittivi della concorrenza, quali preliminarmente identificati dall'Autorità, con delibazione sommaria, nel Provvedimento.

Gli impegni di cui al precedente paragrafo 5.1, riservando la partecipazione agli organi direttivi di CSAI ai soli operatori sportivi, sono idonei ad assicurare che l'accesso a tali organi avvenga in condizione di parità tra tutti i soggetti dello sport automobilistico, senza alcuna distinzione derivante dalla natura giuridica degli stessi, nei limiti previsti dall'ordinamento.

Gli impegni descritti al paragrafo 5.2, eliminando qualsiasi forma di controllo o ratifica di ACI sulla gestione del potere sportivo da parte di CSAI, sanciscono ulteriormente l'effettività dell'attribuzione del potere sportivo a CSAI.

Con l'impegno di cui al paragrafo 5.3 si realizza l'eguaglianza formale, oltre che sostanziale, tra tutti i soggetti che intendano ottenere la licenza di organizzatore, siano essi privati ovvero ACP, rimuovendo qualsiasi perplessità relativa a presunte discriminazioni nel settore dell'organizzazione di gare.

Gli impegni riportati al paragrafo 5.4, delimitando in maniera ancor più netta l'esclusiva di ACI/CSAI, quale federazione nazionale sportiva, alla disciplina delle sole attività agonistiche, come definite dal vigente ordinamento, superano le preoccupazioni di carattere concorrenziale espresse dall'Autorità riguardo alla riserva di competenza.

L'impegno di cui al par. 5.5 (A), delimitando, anche formalmente, le attività di ACI Sport al solo mercato della promozione di eventi sportivi, consente di superare le perplessità espresse nel Provvedimento circa lo svolgimento da parte di ACI Sport del ruolo di organizzatore di gare.

Gli impegni di cui al par. 5.5 (B), infine, instaurando un sistema di cessione volontaria dei diritti di immagine sulle gare automobilistiche iscritte al calendario e titolate CSAI, sono idonei a realizzare le finalità di interesse collettivo proprie della federazione nazionale e ad elidere, al contempo, i profili limitativi della concorrenza nel settore evidenziati dall'Autorità.

8. Efficacia

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della Legge, gli impegni acquistano efficacia dal momento in cui l'Autorità li renda obbligatori. Si sottolinea inoltre, per quanto occorrer possa, che ai sensi dell'art. 14-ter, le imprese possono presentare impegni tali da far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Qualora gli impegni offerti siano ritenuti idonei a risolvere tali profili, l'Autorità può renderli obbligatori. Ne consegue che l'Autorità può accettare o meno gli impegni proposti, a seconda che siano ritenuti idonei o meno a fugare i dubbi sollevati dalle condotte rilevate, ma non può in alcun modo modificarli, nemmeno in via interpretativa. Una eventuale modifica e/o interpretazione degli impegni così come presentati sarebbe illegittima, in quanto in contrasto con la procedura prevista all'art. 14-ter della Legge.

ACI e CSAI si riservano il diritto di chiedere che l'Autorità revochi, modifichi o sostituisca alcuni degli obblighi derivanti dai descritti impegni qualora si verificano cambiamenti significativi nelle condizioni di fatto o di diritto, ivi compresi la struttura del mercato e la regolamentazione di settore, sui quali si fonda la decisione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della Legge.